

94.093

**Messaggio
sul trattato tra la Svizzera e il Principato
del Liechtenstein concernente l'IVA
nel Principato del Liechtenstein**

del 2 novembre 1994

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale sul trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'IVA nel Principato del Liechtenstein.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

2 novembre 1994

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Stich

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Dodis



Compendio

Nella votazione del 28 novembre 1993 sul nuovo ordinamento finanziario, il popolo e i Cantoni hanno approvato il passaggio dall'ICA all'IVA. Nel Principato del Liechtenstein non vi è stata votazione sull'introduzione dell'IVA. Il Principato si è tuttavia dichiarato disposto a introdurre l'IVA a decorrere dal 1° gennaio 1995, auspicando di far valere la sua sovranità fiscale anche per quanto concerne questa nuova imposta. Il presente Trattato permette, da una parte, di mantenere le strette relazioni tra i due Paesi e, dall'altra, di strutturare in modo uniforme la legislazione che regge l'IVA e la pratica in materia, senza effetti negativi per la concorrenza.

Secondo il vigente Trattato di unione doganale con il Liechtenstein, il decreto del Consiglio federale che istituisce un'imposta sulla cifra d'affari rientrava nella legislazione federale applicabile nel Principato. Dato che anche numerose prestazioni di servizio saranno ormai sottoposte all'IVA, il Liechtenstein intende ora prelevare e amministrare esso stesso l'imposta dovuta dalle imprese assoggettate all'IVA che hanno sede sul suo territorio. Soltanto l'imposta sulle importazioni di beni continuerà ad essere riscossa dall'Amministrazione federale delle dogane.

Il nuovo Trattato emana dalla volontà di ambo le Parti. La Svizzera e il Principato hanno l'intenzione di riscuotere l'IVA secondo le stesse norme giuridiche e la stessa pratica. Il Liechtenstein riprenderà a questo scopo le prescrizioni materiali svizzere. In contropartita, la Svizzera è tenuta a informare tempestivamente il Liechtenstein delle modificazioni che apporterà al diritto in materia di IVA. Questa concordanza permetterà di creare un campo d'applicazione comune.

L'esecuzione del Trattato necessita una collaborazione diretta delle autorità interessate. Un altro mezzo per assicurare un'applicazione uniforme della nuova imposta consiste nel fatto che il Tribunale federale svizzero fungerà da istanza suprema anche per i casi di competenza della giustizia del Liechtenstein in materia di IVA.

Le controversie che risulteranno all'atto dell'interpretazione del Trattato o del connesso accordo governativo dovranno essere anzitutto sottoposte a una commissione composta di rappresentanti dei due Stati. Se quest'ultima non perverrà ad alcuna intesa occorrerà procedere per via diplomatica. Se anche in questo caso non vi sarà intesa, ognuno degli Stati potrà domandare l'intervento di un tribunale arbitrale.

Gli introiti provenienti dall'IVA incassati sulle operazioni effettuate all'interno del Paese e quelli incassati alla dogana saranno - applicando norme uniformi - versati in una cassa comune tenuta dal Dipartimento federale delle finanze. Ognuna delle Parti contraenti riceverà - tenuto conto delle deduzioni dell'imposta precedente e delle spese amministrative - l'ammontare d'imposta realizzato sul proprio territorio.

Le ripercussioni sull'effettivo del personale sono molto limitate dato che il numero degli assoggettati che hanno sede nel Liechtenstein equivale all'1 per cento scarso.

Il Trattato è valido fino al 31 dicembre 1996, ma resta in vigore fintantoché una delle due Parti contraenti non l'abbia denunciato entro un termine di dodici mesi per la fine dell'anno civile.

La ratifica dell'accordo governativo previsto nel Trattato non necessiterà l'approvazione dell'Assemblea federale.

Messaggio

1 Parte generale

11 Introduzione

Con il presente messaggio, vi sottoponiamo per approvazione un Trattato stipulante che il Principato del Liechtenstein preleverà in modo autonomo l'IVA sul suo territorio a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Questo Trattato prevede parimenti un accordo tra il nostro Collegio e il Governo del Principato vertente sui dettagli che regolano nel Principato l'esecuzione e la trasposizione del diritto svizzero sull'IVA. Questo accordo non necessiterà l'approvazione della vostra Assemblea (cfr. n. 6, Costituzionalità). L'accordo e il Trattato sono dunque strettamente legati dal punto di vista del contenuto. Il primo è autonomo soltanto nella misura in cui disciplina aspetti amministrativi e tecnici e in cui, nel quadro del Trattato, dev'essere strutturato secondo le necessità del momento.

Qui appresso sono anzitutto esposti la situazione iniziale, l'evoluzione che ha seguito la votazione sull'IVA in Svizzera e lo svolgimento dei negoziati; segue un breve apprezzamento del risultato. Sono poi commentati la relazione del nuovo Trattato con il Trattato di unione doganale, nonché il nuovo Trattato stesso.

12 Situazione iniziale

Dal 1919, la Svizzera e il Liechtenstein sono strettamente legati da parecchi trattati. Così, dall'ottobre del 1919, su richiesta del Liechtenstein, la Svizzera si incarica di rappresentarlo sul piano diplomatico nei confronti di altri Stati.

Dal 1924, conformemente al Trattato del 29 marzo 1923 concernente la riunione del Principato al territorio doganale svizzero (Trattato di unione doganale, RS 0.631.112.514), il Principato fa parte in modo esplicito del territorio doganale della Svizzera e, per conseguenza, del suo territorio economico. Il Trattato di unione doganale è stato riveduto nel 1990 onde permettere al Liechtenstein di aderire all'Associazione europea di libero scambio (AELS) ed è attualmente in revisione in seguito all'adesione del Liechtenstein allo Spazio economico europeo (SEE), prevista per il 1° gennaio 1995.

13 Evoluzione dopo la votazione popolare sull'IVA

Nella votazione del 28 novembre 1993 concernente il nuovo ordinamento finanziario, il popolo e i Cantoni hanno accettato il passaggio dall'ICA all'IVA. Nel Principato del Liechtenstein non si è svolta alcuna consultazione di questo genere; si è continuato a considerare determinante il Trattato di unione doganale. Quest'ultimo prevede, nell'articolo 4 numero 2, che durante la sua validità l'insieme della legislazione federale svizzera (oltre alla legislazione doganale) è applicabile anche sul territorio del Liechtenstein, nella misura in cui lo necessiti

l'unione doganale. Poco tempo dopo la votazione sull'IVA, si è posta la questione se, considerato il Trattato d'unione doganale e come per l'attuale imposta sull'ICA, le norme di diritto che reggono l'IVA siano applicabili anche nel Principato. Va rilevato che sia il nostro Collegio, sia l'amministrazione interessata sono di questo avviso.

È noto che l'imposizione della cifra d'affari secondo il sistema dell'IVA implica un'estensione delle operazioni imponibili in rapporto al sistema dell'ICA; si innova sottoponendo all'imposta, in particolare, le operazioni effettuate dai prestatori di servizi, nella misura in cui non ne siano espressamente escluse. Questo ampliamento della cerchia delle operazioni imponibili ha indotto il Principato a esaminare quali sarebbero le incidenze prevedibili dell'introduzione dell'IVA nel settore dei servizi, che è sempre più importante in tale Paese. Inoltre, in questi ultimi anni il Principato cerca di rafforzare il suo impegno a livello internazionale; anche la sua adesione allo SEE ne è un esempio. L'accento che in tal modo pone sulla sua sovranità nazionale si ripercuote naturalmente sulle questioni che si pongono in rapporto all'introduzione dell'IVA. Il Principato ha per conseguenza espresso il desiderio di far uso della sua sovranità fiscale anche per quanto concerne l'IVA e dunque di incaricarsi esso stesso del prelievo e dell'amministrazione di questa imposta presso gli assoggettati domiciliati sul suo territorio. Secondo le autorità del Principato, le incidenze fondamentali che derivano dall'IVA (e sconosciute all'ICA) rendono inevitabile un tale passo, dato che questa imposta sarà considerata nuova da numerosi assoggettati. Nei confronti di questi ultimi il Principato non può per conseguenza affidarne il prelievo all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), come invece avveniva per l'ICA.

Questa richiesta di un Paese limitrofo con il quale intratteniamo da anni relazioni strette e amichevoli non può essere rifiutata dalla Svizzera. Su iniziativa del Liechtenstein, abbiamo proceduto all'analisi delle incidenze che il prelievo dell'IVA da parte della sua amministrazione potrebbe occasionare a livello delle relazioni bilaterali. Durante parecchi cicli di negoziati e discussioni sono stati fissati gli obiettivi seguenti nel quadro di un'intesa comune:

- mantenimento delle strette relazioni tra i due Paesi;
- riconoscimento della sovranità fiscale del Principato in materia di IVA;
- applicazione uniforme delle norme di diritto che reggono l'IVA nei due Paesi;
- impedimento di effetti indesiderati per l'economia svizzera (distorsioni della concorrenza) dovuti al prelievo autonomo dell'imposta da parte del Liechtenstein.

14 Svolgimento dei negoziati

A causa degli obiettivi fissati, i negoziati si sono rivelati molto delicati. Incontri ufficiali si sono svolti a fine giugno, inizio agosto e inizio di settembre 1994. Essi sono stati completati da diverse conversazioni telefoniche tra il presidente della Confederazione Stich e il capo del Governo del Principato, Mario Frick, conversazioni che hanno condotto, alla fine del settembre 1994, a un'intesa concernente il testo del Trattato.

15 Valutazione

Grazie alle stipulazioni convenute, e nella misura in cui ci si possa pronunciare sulle loro ripercussioni, gli obiettivi fissati sono stati conseguiti. La Svizzera e il Liechtenstein continuano ad essere Stati strettamente legati da relazioni speciali con molti interessi in comune. Il Principato potrà far valere interamente la sua sovranità fiscale e quindi prelevare e amministrare esso stesso l'IVA presso gli assoggettati domiciliati sul suo territorio. Questa ripartizione delle competenze nel campo della riscossione dell'imposta implica tuttavia una cooperazione rafforzata, sia a livello amministrativo, sia a livello politico. In una prima fase, la collaborazione consisterà anzitutto nel fatto che l'AFC fornirà il suo aiuto specifico alla nuova amministrazione fiscale da attuare nel Liechtenstein. Questa collaborazione si svolgerà, da una parte, nel quadro dei contatti normali tra le autorità e, dall'altra, in seno all'istituenda Commissione mista, composta dei rappresentanti dei due Stati. L'obiettivo principale, vale a dire l'applicazione uniforme delle norme di diritto che reggono l'IVA in Svizzera e nel Principato, costituirà la sfida maggiore nelle relazioni tra i due Stati. L'accento posto sulla sovranità fiscale del Liechtenstein significherà in particolare che la collaborazione sarà importante per le due amministrazioni; ne deriveranno esigenze supplementari soprattutto in quanto, da parte svizzera, l'IVA comporterà numerose innovazioni. Il Principato si è però dichiarato disposto a riprendere completamente nel proprio diritto il diritto svizzero sull'IVA e ad armonizzarne l'esecuzione con quella dell'AFC. Infine, il Tribunale federale svizzero rimarrà l'istanza suprema incaricata di risolvere le contestazioni concernenti assoggettati domiciliati nel Principato.

2 Parte speciale

21 Trattato concernente l'IVA e suo rapporto con il Trattato d'unione doganale

211 In generale

Il Trattato del 29 marzo 1923 concernente la riunione del Principato al territorio doganale svizzero (Trattato d'unione doganale, RS 0.631.112.514) include il Liechtenstein nel territorio doganale svizzero e quindi nel territorio economico svizzero. Oltre alla legislazione federale in materia doganale, il resto della legislazione federale è applicabile nel Liechtenstein se l'unione doganale l'esige (art. 4 del Trattato). Fanno eccezione le prescrizioni che impongono prestazioni finanziarie alla Confederazione. Rientrava finora egualmente nella legislazione federale applicabile al Liechtenstein in virtù dell'unione doganale il decreto del 29 luglio 1941 che istituisce un'imposta sulla cifra d'affari (DCA, RS 641.20). La sua abrogazione in virtù dell'entrata in vigore dell'ordinanza del 22 giugno 1994 sull'IVA (OIVA) conduce, come si è detto nel precedente numero 13, a un'estensione delle cifre d'affari imponibili. Come il DCA anche l'OIVA prevede da una parte l'imposizione delle operazioni in territorio svizzero e dall'altra l'imposizione delle importazioni di beni. Per quanto concerne l'importazione, il Trattato non comporta alcuna modifica in merito alla riscossione del-

l'imposta. Come in passato, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) sarà competente per l'insieme del territorio economico esistente in virtù dell'unione doganale.

In rapporto all'imposizione della circolazione dei beni e dei servizi, il nuovo disciplinamento implica, per la riscossione dell'imposta, una ripartizione delle competenze tra la Svizzera da una parte e il Liechtenstein dall'altra. Il territorio economico esistente tra i due Stati non subisce però alcuna limitazione. Esso è garantito da una parte dal Trattato di diritto internazionale pubblico stesso e dall'altra dai meccanismi propri all'IVA, di applicazione transfrontaliera.

Il nuovo Trattato è stato voluto dalle due Parti. La Svizzera e il Principato hanno l'intenzione di riscuotere l'IVA nei due Stati secondo norme di diritto uniformi e secondo la stessa pratica. A questo scopo, il Liechtenstein trasporterà nel proprio diritto le prescrizioni materiali svizzere. In contropartita, la Svizzera è tenuta ad informare tempestivamente il Liechtenstein sulle modificazioni che prevede d'introdurre nella normativa dell'IVA.

L'armonizzazione del diritto dell'IVA nei due Stati permetterà la creazione d'un territorio d'applicazione comune. La Svizzera e il Liechtenstein prelevano l'imposta in maniera indipendente nell'esercizio della loro sovranità territoriale presso imprese assoggettate con sede sul loro territorio rispettivo.

Oltre alla collaborazione diretta delle autorità interessate, la trasposizione del Trattato necessita una coordinazione che deve essere assunta da una commissione formata di rappresentanti dei due Stati. Quest'ultima agisce per intesa reciproca e deve essere strutturata come strumento flessibile ed efficace a livello tecnico. Un altro mezzo che permetterà di garantire un'applicazione uniforme del diritto dell'IVA consiste nel designare il Tribunale federale svizzero come istanza suprema anche per le cause del Liechtenstein concernenti l'IVA.

212 Commento delle singole disposizioni

Nel preambolo si afferma che il Trattato è ancorato nelle relazioni strette che hanno prevalso finora tra la Svizzera e il Liechtenstein e si esprime la volontà di estendere queste relazioni anche in materia di IVA, assumendo in modo uniforme il suo disciplinamento, la sua interpretazione e la sua esecuzione.

L'articolo 1 capoverso 1 insiste sull'autonomia fiscale di cui godono i due Stati e dà la competenza ai loro Governi di disciplinare, in un accordo, l'introduzione simultanea dell'IVA in Svizzera e nel Principato, la trasposizione nel diritto di quest'ultimo delle disposizioni materiali del diritto svizzero concernenti l'IVA, come pure la loro applicazione in parallelo a livello amministrativo. Il Trattato ha dunque il carattere di una convenzione quadro. Il capoverso 1 enuncia gli obiettivi comuni che i due Stati contraenti perseguono. Il disciplinamento dei dettagli sarà oggetto di un accordo governativo. Questa soluzione è adeguata poiché si tratta di disciplinare nell'accordo il modo secondo cui il diritto svizzero dell'IVA sarà ripreso dal Principato.

Il capoverso 2 stabilisce che la Svizzera informa in tempo utile il Principato delle modificazioni previste nel diritto dell'IVA o concernenti la sua applica-

zione. In caso di conflitto d'interessi saranno intrapresi sforzi per trovare una soluzione comune. Questa disposizione non limita in alcun modo la sovranità fiscale della Svizzera. Il legislatore può adempiere i suoi compiti in materia di IVA senza che un diritto di codecisione sia concesso al Principato.

Il capoverso 3 dispone che il Tribunale federale svizzero sarà l'ultima istanza di ricorso, conformemente alle altre prescrizioni del Trattato. Questa disposizione corrisponde a un desiderio della Svizzera ed è oggettivamente giustificata dal fatto che il Liechtenstein riprende il diritto svizzero dell'IVA nel suo diritto nazionale. Una prassi uniforme per quanto concerne le questioni giuridiche sarà così garantita per il tramite del potere giurisdizionale del Tribunale federale.

L'articolo 2 disciplina l'istituzione di una commissione mista che agisce per consenso. Essa si compone di rappresentanti della Svizzera e del Liechtenstein e si dedicherà principalmente ai temi relativi all'IVA. Assumerà parimenti la coordinazione nella misura in cui la collaborazione tra le autorità della Confederazione e del Liechtenstein non sia già avvenuta sotto forma di contatti diretti. Sarà importante che la commissione mista espliciti la sua attività in modo efficace e con le minori spese possibili affinché vi siano soltanto deboli ripercussioni finanziarie. È prassi che si istituiscano commissioni miste per i diversi trattati che concernono le relazioni tra la Svizzera e il Principato.

L'articolo 3 disciplina la composizione delle controversie che dovessero porsi all'atto dell'interpretazione del Trattato o dell'accordo governativo. Le controversie saranno anzitutto sottoposte alla commissione mista. Se quest'ultima non pervenisse ad un'intesa, si dovrà agire per via diplomatica. Se nessuna intesa sarà trovata a questo stadio, ogni Stato contraente potrà esigere, come ultima ratio, l'istituzione di un tribunale arbitrale. La procedura d'istituzione di un tribunale arbitrale sarà simile a quella prevista dall'Accordo monetario concluso con il Liechtenstein il 19 giugno 1980 (RS 0.951.951.4).

L'articolo 4 capoverso 1 prevede che la validità del Trattato scadrà il 31 dicembre 1996. Il capoverso 2 dispone che il Trattato resterà in vigore al di là di questa data se nessuna delle Parti lo avrà denunciato dodici mesi prima della sua scadenza. Tuttavia ogni Parte conserverà il diritto di denunciarlo in ogni tempo, per la fine di un anno civile, con preavviso di dodici mesi.

L'articolo 5 prevede che il Trattato deve essere ratificato e che gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna. Dopo la ratifica, il Trattato entrerà in vigore il giorno convenuto dalle Parti. Siccome l'OIVA entrerà in vigore il 1° gennaio 1995, occorrerà pure ritenere questa data per l'entrata in vigore del Trattato, affinché non vi sia ritardo nell'introduzione simultanea dell'IVA nel Principato.

3 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

La riscossione dell'IVA nel Liechtenstein da parte delle autorità fiscali di questo Paese ha conseguenze insignificanti sulle finanze e sull'effettivo del personale della Confederazione.

Le conseguenze finanziarie si riassumono nella modificazione della chiave di ripartizione degli introiti. Gli introiti provenienti dall'imposta sulla cifra d'affari - dato che si trattava fondamentalmente di un'imposta che colpiva i consumatori - erano ripartiti tra la Svizzera e il Liechtenstein in funzione della popolazione residente. In materia di IVA, per contro, si è previsto che ogni Stato conserva gli introiti provenienti dal territorio sul quale esercita la sua sovranità. La chiave di ripartizione precisa delle risorse fiscali potrà essere determinata soltanto nel corso del 1995.

Il Trattato prevede che tutti gli ammontari d'imposta ricevuti dall'amministrazione fiscale delle due Parti come pure dall'Amministrazione federale delle dogane affluiranno dapprima in una cassa comune tenuta dal Dipartimento federale delle finanze. Questo procedimento s'impone anzitutto a causa dell'imposta precedente deducibile, indipendentemente dal fatto che essa sia dovuta nella Svizzera o nel Liechtenstein.

Nel 1993, il Liechtenstein ha regolato i conti per circa 41,5 milioni di ICA con l'AFC; soltanto tuttavia 39 milioni di franchi circa (compresa la parte di ICA riscossa dall'Amministrazione federale delle dogane all'atto dell'importazione e previa deduzione del 2% di spese amministrative) sono stati versati al Liechtenstein. In materia di IVA, ci potrebbe essere una differenza abbastanza rilevante, vista l'importanza, nel Liechtenstein, del settore dei servizi.

Le *ripercussioni sull'effettivo del personale* sono molto limitate. In materia di ICA, lo 0,85 dei contribuenti hanno sede nel Liechtenstein. Con l'IVA, questa parte dovrebbe raggiungere appena l'1 per cento. Comunque sia, la Commissione mista e le attività di coordinazione che finora non erano necessarie porteranno un sovrappiù di lavoro per l'AFC.

4 Programma di legislatura

Il presente progetto non è stato annunciato nel programma di legislatura 1991-1995.

5 Rapporto con il diritto europeo

Il Trattato non ha alcuna influenza sul rapporto tra il diritto svizzero che regge l'IVA e il diritto europeo. Materialmente, l'IVA è in ogni caso ampiamente eurompatibile. Il Trattato e l'accordo governativo previsto tra la Svizzera e il Liechtenstein non ostacolano in alcun modo gli sforzi d'integrazione europea dei due Stati.

6 Costituzionalità

La costituzionalità del Trattato discende dall'articolo 8 della Costituzione federale, che dà diritto alla Confederazione di concludere trattati con Stati esteri. La competenza dell'Assemblea federale si fonda sull'articolo 85 numero 5 della Costituzione. Il Trattato può essere denunciato. Non prevede l'adesione della

Svizzera a un'organizzazione internazionale né implica un'unificazione multilaterale del diritto. Non sottostà dunque al referendum giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

L'accordo governativo menzionato nell'introduzione non necessiterà dell'approvazione della vostra Assemblea. La sua conclusione è prevista nel Trattato e si limita al quadro fissato. Rinviamo inoltre a quanto detto nel numero 11.

7112

**Decreto federale
che approva il Trattato tra la Svizzera
e il Principato del Liechtenstein concernente l'IVA
nel Principato del Liechtenstein**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 2 novembre 1994¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ Il Trattato, firmato il 28 ottobre 1994, tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'IVA nel Principato del Liechtenstein è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

7113

**Trattato
tra la Confederazione Svizzera
e il Principato del Liechtenstein
concernente l'IVA nel Principato del Liechtenstein**

Il Consiglio federale svizzero

e

Sua Altezza Serenissima il Principe regnante del Liechtenstein,

memori della lunga tradizione d'amicizia tra la Svizzera e il Liechtenstein, memori delle strette relazioni convenzionali, in particolare del Trattato del 29 marzo 1923 concernente la riunione del Principato del Liechtenstein al territorio doganale svizzero, detto qui appresso «Trattato doganale», considerando il Trattato doganale sotto l'angolazione degli scambi commerciali, sostenuti dalla volontà comune di assicurare un disciplinamento, un'interpretazione e un'applicazione uniforme dell'imposta sul valore aggiunto, hanno deciso di concludere il presente Trattato e hanno designato a questo scopo loro plenipotenziari:

Il Consiglio federale svizzero:

il presidente della Confederazione Svizzera, on. Otto Stich,
Capo del Dipartimento federale delle finanze

Sua Altezza Serenissima il Principe regnante del Liechtenstein:

il dott. Mario Frick,
Capo del Governo del Principato del Liechtenstein,

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo 1

1) Nel rispetto dell'autonomia fiscale delle due Parti contraenti, il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein disciplinano in un accordo l'introduzione simultanea in Svizzera e nel Liechtenstein dell'imposta sul valore aggiunto, la trasposizione nel diritto del Liechtenstein delle disposizioni materiali svizzere concernenti l'imposta sul valore aggiunto e la loro applicazione in parallelo a livello amministrativo.

2) La Confederazione Svizzera informa in tempo utile il Principato del Liechtenstein delle modificazioni previste nel diritto relativo all'imposta sul valore aggiunto e nella sua applicazione, in vista della loro ripresa da parte del Principato. In caso di conflitto d'interessi, le Parti contraenti si sforzano di trovare soluzioni in comune.

¹⁾ Dal testo originale tedesco.

3) Il Tribunale federale svizzero è l'ultima istanza di ricorso, ai termini delle disposizioni dell'accordo.

Articolo 2

È istituita una commissione mista che agisce per consenso. Il resto è disciplinato nell'accordo.

Articolo 3

Le controversie concernenti l'interpretazione del presente Trattato o dell'accordo che non possano essere composte dalla commissione mista o per via diplomatica devono essere sottoposte ad arbitrato. Il resto è disciplinato nell'accordo.

Articolo 4

- 1) Il presente Trattato è valido fino al 31 dicembre 1996.
- 2) Se nessuna delle due Parti contraenti lo denuncia dodici mesi prima della sua scadenza, il presente Trattato rimane in vigore. Ciascuna delle Parti contraenti può tuttavia denunciarlo in ogni momento per la fine di un anno civile con preavviso di 12 mesi.

Articolo 5

Il presente Trattato è sottoposto a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica è effettuato a Berna. Il presente Trattato entra in vigore previa ratifica, alla data fissata dalle Parti contraenti.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Berna, in due esemplari in lingua tedesca, il 28 ottobre 1994.

Per la
Confederazione Svizzera:
Otto Stich

Per il
Principato del Liechtenstein:
Mario Frick